



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 20 ottobre 2021

Riscossione: Al 31 ottobre le dilazioni in essere l'8 marzo 2020

La bozza del decreto fiscale fissa la decadenza in diciotto rate.

L'art. 3 del Decreto Fiscale **riapre i termini** per i piani di dilazione decaduti ad effetto del mancato pagamento entro il 30 settembre 2021. Vediamo.

Il **30 settembre 2021** scadeva il termine ultimo di pagamento per i versamenti affidati all'agente della riscossione con scadenza **tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021** e sospesi **dall'art. 68, comma 1 del DL 18/2020** (cosiddetto *Cura Italia*).

I termini si riapriranno fino al 31 ottobre per procedere al pagamento delle rate sospese, inoltre la decadenza della dilazione si verificherà **nel caso di mancato pagamento di diciotto rate** (erano prima 10 rate).

il debitore decaduto dopo il 30 settembre 2021 può regolarizzare la propria posizione entro il 31 ottobre 2021 **omettendo di versare al massimo diciassette rate, anziché nove**. La disposizione in commento, destinata ai contribuenti in regola con un piano di dilazione all'8 marzo 2020, sembra "compensare" il vantaggio concesso ai contribuenti **decaduti** dal beneficio della dilazione prima dell'inizio della pandemia.

RIEPILOGHIAMO:

Ai piani di dilazione in regola all'8 marzo 2020, per i quali si sia verificata la decadenza dopo il 30 settembre 2021, i pagamenti sospesi vanno effettuati entro il 31 ottobre 2021, potendo **saltare al massimo diciassette rate**.

Ai piani di dilazione in regola all'8 marzo 2020, per i quali non si sia verificata la decadenza dopo il 30 settembre 2021, spetta comunque **il beneficio delle diciotto rate** per evitare, in futuro, la decadenza.

Ai piani per i quali la decadenza sia intervenuta prima dell'8 marzo 2020, è possibile presentare **una nuova richiesta di dilazione entro il 31 dicembre 2021** senza necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione della domanda

INOLTRE:

Alle dilazioni chieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si verifica in caso di **omesso pagamento** di almeno dieci rate.

Alle dilazioni chieste dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 la decadenza si verifica in caso di omesso pagamento **di almeno dieci rate** e non occorre documentare la difficoltà finanziaria per importi fino a 100.000 euro (anziché 60.000 euro).

Per tutte le dilazioni richieste dal 30 novembre 2020 si applicano le regole più favorevoli del nuovo art. 19, comma 1-*quater* del DPR 602/73.

